REGOLAMENTO (CEE) N. 3907/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 31 dicembre 1985, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1991 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3549/90 del Consiglio (3), e ridotti, in seguito all'allineamento monetario del 5 gennaio 1990, dal regolamento (CEE) n. 3896/90 della Commissione (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

(in ECU/t)

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	B
1	251	160
2	251	160
3	387	160
4	251	160

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.
(3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 1.
(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.